



SENTENZA N. 143/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71777** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Armando Mangiapia, contro: INPS e Poste Italiane s.p.a.;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente delle Poste Italiane con qualifica dapprima di Operatore trasporti e poi, dal 1989, con qualifica di Capo-usciere, essendo stato giudicato non idoneo alle originarie mansioni per infermità *"otite cronica sinistra con ricorrenti riacutizzazioni e acusia"*, riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 8° categoria della Tabella A; premesso altresì di essere cessato dal servizio per dimissioni volontarie in data 31/10/2004, con attribuzione del trattamento pensionistico ordinario dal 1°/1/2006, e di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata in data 21/9/2007; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata almeno di ottava categoria.

Si costituiva la s.p.a. Poste Italiane ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in subordine la prescrizione

quinquennale.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, deduceva che l'inabilità al servizio doveva essere riferita al momento del collocamento a riposo e non alle mansioni in precedenza espletate; concludeva per il rigetto della domanda.

In corso di giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Sussiste la legittimazione passiva di entrambe le parti evocate in giudizio, nelle rispettive qualità di ente datore di lavoro e, quanto all'INPS, di ordinatore secondario di spesa.

La domanda va disattesa.

Dal parere medico-legale versato in atti, e la cui motivazione in questa sede si richiama, quale parte integrante della presente sentenza, si evince che il ricorrente è attualmente affetto da *"Residui uditivi orecchio sinistro in esiti di otite media purulenta cronica omolaterale ed ipoacusia percettiva destra, più accentuata sulle alte frequenze"*; tale patologia è stata già ritenuta dipendente da causa di servizio, a seguito di valutazione effettuata nel 1988 dall'Ispettorato FF.SS. di Napoli, ed in conseguenza è stato giudicato non idoneo alle mansioni di Operatore Trasporti, risultando invece idoneo alle mansioni di "coadiutore, dattilografo, usciere capo e usciere", con concreta attribuzione della qualifica di "usciere capo di 3° categoria".

Tali mansioni sono state dallo stesso espletate dal 1989 e sino al 2004, quando è cessato dal servizio per dimissioni volontarie.

Ai sensi dell'art. 64 del DPR 1092/73 *"il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio"*. Pertanto, i requisiti per la concessione della pensione privilegiata, come correttamente osservato dall'INPS, sono: la dipendenza da causa di servizio della patologia; l'ascrivibilità alla tab. A; l'inidoneità al servizio al momento della cessazione.

Sussistendo, nel caso di specie, i primi due requisiti, in ordine al terzo osserva il CML nella relazione in atti che *"all'epoca della risoluzione del rapporto di impiego per dimissioni volontarie, risultava impiegato sin dal 1989 nella qualifica di usciere capo e che, pertanto, l'eventuale diritto al trattamento pensionistico di privilegio dovrebbe scaturire dalla condizione di assoluta e permanente inabilità del ricorrente alle mansioni afferenti a tale qualifica, cagionata dagli esiti di otite media purulenta cronica sinistra, già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Tale requisito non risulta però soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto che l'affezione risale agli anni '80, che l'interessato ha proficuamente espletato la propria attività lavorativa nella predetta qualifica sino al 2004 e che la menomazione cagionata dall'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio appare verosimilmente compatibile con una residua efficienza psico-fisica del periziato, sufficiente a consentirgli di espletare con la necessaria continuità e sicurezza le mansioni proprie della qualifica ricoperta"*. Ne consegue che difetta il terzo requisito, onde potersi riconoscere la pensione di privilegio.

La valutazione medico-legale effettuata dal CML appare in questa sede condivisibile, in quanto sorretta da motivazione logica ed esaustiva, non ravvisandosi invero vizi

motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere.

Attesa la complessità della questione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8/3/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli